

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

RG 01 RRS rev. 3 del 2025-11-19 Pagina 1 di 13



INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
- 3. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
- 4. TERMINI E DEFINIZIONI
- 5. REQUISITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
- 6 MANTENIMENTO SORVEGLIANZE PERIODICHE RINNOVO
- 7 AUDIT SUPPLEMENTARI
- 8 MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE
- 9 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
- 10 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
- 11 PUBBLICITÀ
- 12 RECLAMI E RICORSI
- 13 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
- 14 MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

	rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
	3	Eliminazione dei requisiti su uso dei marchi e inserimento in Regolamento specifico; modificata codifica Regolamento	2025-11-19
	2	Inserimento uso del marchio Accredia e UNI	2024-07-09

Verifica:

Responsabile Compliance Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali Ing. Maria Anzilotta

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 2 di 13



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Scopo

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa Italia o Kiwa per brevità) e le Organizzazioni Clienti (nel seguito indicate anche come *Organizzazione* o *Cliente*), nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto.

I requisiti espressi nel presente regolamento fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia, il quale è costituito da: offerta accettata dal cliente, Regolamento Kiwa per la Certificazione, Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi - nel seguito Termini e Condizioni Generali per brevità) e il presente regolamento. Tali requisiti sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa dall'oggetto del contratto stipulato con Kiwa Italia qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (<u>www.kiwa.it</u>). In ogni caso i clienti che intendono concludere un contratto con Kiwa Italia possono richiederne una copia informatica.

Inoltre, Kiwa Italia comunicherà al Cliente tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, ma è responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet www.kiwa.it

1.2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di Certificazione di prodotto secondo le seguenti Normative:

- UNI/PdR 88 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti
- UNI EN ISO 14021- Etichette e dichiarazioni ambientali Asserzioni ambientali auto dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).

Le citate normative si intendono nella loro revisione in vigore.

Sono oggetto di certificazione i seguenti prodotti o famiglie di prodotti:

- prodotti realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi,
- prodotti destinati ad essere utilizzati nei settori dell'edilizia, costruzioni ed arredo urbano,
- prodotti che non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Sono esclusi i materiali e i manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo, i materiali e i manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e i materiali ed i manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; sono inoltre esclusi i lubrificanti, i carburanti e i biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

I contenuti del presente documento si applicano alla verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore, o importatore, o da un rappresentante autorizzato e non direttamente dal fabbricante, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale. Nel rispetto di quanto sopra esposto, le Organizzazioni richiedenti la certificazione possono essere italiane o estere.

2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 3 di 13



- Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni;
- b) Imparzialità ed indipendenza: assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - Svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
 - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione;
 - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 12 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: Oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, tutti i dati e le informazioni dei clienti vengono gestite con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto dalle Disposizioni di legge. Inoltre, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy; analogo impegno alla riservatezza viene garantito dagli Organismi di controllo, a cui Kiwa Italia deve garantire accesso ai dati dei Clienti;
- e) In caso di attività affidate in subappalto, Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dei subcontraenti utilizzati;
- f) Accreditamenti: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento, nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa, attinente all'oggetto della certificazione, sarà considerata da Kiwa Italia un prerequisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa Italia, tuttavia, riguarda solo la conformità alla/e norma/e di riferimento, pertanto, non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Organizzazione Cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi ai prodotti oggetto di certificazione.

A tale proposito le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

I termini utilizzati fanno riferimento alle definizioni riportate nelle seguenti norme (nella loro edizione in vigore):

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000
- UNI CEI EN 45020.
- UNI/PdR 88

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 4 di 13



5. REQUISITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.1 Criteri generali

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con Kiwa Italia, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Avere accertato la conformità del prodotto ai requisiti per cui si richiede la certificazione ed impegnarsi a mantenere la conformità a tali requisiti;
- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Fornire completa collaborazione al Gruppo di Audit, rendendo disponibile la documentazione necessaria;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa Italia un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia;
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, in veste di Osservatori, che saranno notificati da Kiwa Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accreditamento.

Inoltre, per le certificazioni coperte da accreditamento, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa Italia con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Italia informerà l'Organizzazione cliente. Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento, che lo renderà disponibile a Kiwa Italia, successivamente Kiwa Italia lo invierà all'Organizzazione cliente. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benestare alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla visita, la certificazione viene revocata. L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa Italia ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit. Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu). Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento, per verificare l'operatività di Kiwa Italia ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

5.2 Compiti dell'Organizzazione

Ai fini dell'attività di verifica iniziale da parte di Kiwa Italia, l'Organizzazione deve fornire e/o rendere disponibili le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati;
- b) localizzazione dell'unità produttiva e del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero sia realizzata dall'Organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS relativa all'impianto in cui ha luogo l'attività di recupero da parte dell'Organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 5 di 13



- e) definizione della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'Organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati, con riferimento a quanto riportato nel successivo par. 5.5;
- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'Organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'Organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'Organizzazione per il prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica, relative al prodotto oggetto di verifica.

5.3 Domanda di certificazione

L'Organizzazione che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di offerta a Kiwa Italia.

Kiwa Italia, dopo aver raccolto le informazioni tecniche necessarie, verificato la disponibilità dei mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione e la disponibilità di competenze e capacità per la loro esecuzione, elabora un'offerta dettagliando i costi e i requisiti contrattuali di riferimento e la invia all'Organizzazione.

La restituzione a Kiwa Italia dell'Offerta di Certificazione, firmata da parte dell'Organizzazione, costituisce la richiesta formale per le attività di Certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta), delle condizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento Kiwa per la Certificazione, nonché dei Termini e Condizioni Generali (disponibili anche sul sito www.kiwa.it)¹.

Al ricevimento dei suddetti documenti, Kiwa Italia esamina i dati forniti, verificando che:

- siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per la certificazione richiesta;
- vi sia capacità da parte di Kiwa Italia di svolgere le attività richieste;
- i dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo;
- non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all'atto della richiesta di offerta.

Ad esito positivo del precedente esame, Kiwa Italia assegna al Cliente un numero di commessa. In caso di esito negativo è facoltà di Kiwa Italia richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter o comunicare l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni al Cliente.

Dopo l'avvio dell'iter, nei casi in cui si accertino, nel corso dell'erogazione del servizio, delle variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente (e in base alle quali è stata emessa l'offerta e stipulato il contratto), Kiwa Italia si riserva il diritto di modificare di conseguenza le condizioni contrattuali, resta facoltà del Cliente non accettare le nuove condizioni, ma corrispondere a Kiwa Italia il corrispettivo per le attività fino a quel punto svolte.

Nel caso in cui l'Organizzazione intenda recedere dal contratto prima di aver ottenuto il Certificato di Conformità, sarà tenuta al pagamento delle spese relative alle attività già effettuate, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 6 di 13

¹ Kiwa comunicherà al Cliente tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, è responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet <u>www.kiwa.it</u>.



5.4 Pianificazione audit

Kiwa Italia concorda con l'Organizzazione la data dell'audit iniziale di certificazione e invia il piano di audit al Cliente, con un preavviso minimo di 3 giorni, comunicando i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Organizzazione può chiedere la sostituzione, entro tre giorni lavorativi, di un membro o dell'intero Gruppo di Audit motivandone le ragioni.

5.5 Requisiti Generali degli audit

Ogni Audit comprende almeno:

- una riunione iniziale, in cui vengono condivisi: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle non conformità con i trattamenti e le azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale Kiwa Italia;
- una riunione di chiusura, in cui si comunica l'esito dell'Audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto di audit.

Nel caso in cui, in sede di Audit, vengano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Organizzazione, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a Kiwa Italia, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali con conseguenti aggiornamenti della durata degli Audit².

Ogni rilievo riscontrato nel corso degli Audit è classificato come segue:

Non conformità maggiore: non conformità che pregiudica l'efficacia del processo/servizio o la sicurezza del prodotto e riguarda:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive
- Mancato adempimento di requisiti di legge applicabili al prodotto oggetto di certificazione.

Non conformità minore: non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di norma, non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di norma e/o del contratto stipulato con Kiwa Italia.

Più non conformità minori, inerenti a uno stesso requisito, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di Miglioramento: situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del processo/servizio oggetto di certificazione.

Al termine di ogni Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

Al termine della riunione finale, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit. Eventuali opinioni divergenti fra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione, riguardo alle risultanze dell'audit, devono essere discusse e risolte dove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte l'Organizzazione può esporre eventuali riserve riguardanti i risultati dell'Audit.

5.6 Verifica di Certificazione

La verifica di certificazione eseguita da Kiwa Italia si basa sui requisiti dello schema di certificazione del prodotto in questione e sulla natura del prodotto da certificare; essa prevede il calcolo del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto attraverso il calcolo del bilancio di massa dei componenti costituenti, sulla base delle ricette compositive del prodotto. Per questo motivo la modalità di verifica prevede la verifica della tracciabilità del materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione, a corretta determinazione del calcolo della loro quantità e la verifica del processo di fabbricazione dell'organizzazione, al fine di assicurare che il prodotto finito immesso sul mercato abbia effettivamente il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto indicato.

² Per "scostamento significativo" si intende una differenza che comporti la variazione di durata dell'audit.

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 7 di 13



La verifica prevede anche, ove applicabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione dei seguenti aspetti:

- autorizzazioni ambientali (disponibili e in corso di validità) rilasciate dagli Enti istituzionali competenti;
- condizioni di rilascio, sussistenza e variazioni autorizzative di tipo sostanziale, in caso di presenza di processi/lavorazioni di messa in riserva di rifiuti e successivo recupero;
- possesso di eventuali certificazioni di sistema, quali ISO 14001, ISO 9001, registrazioni EMAS.

L'Organizzazione dovrà sottoporre all'attenzione degli Ispettori le certificazioni cogenti, come quelle ad esempio afferenti alla marcatura CE, così da fornire evidenze della capacità organizzativa e tecnico-produttiva nel mantenimento della costanza delle prestazioni dei prodotti interessati dall'audit.

Ai fini della verifica da parte di Kiwa Italia, l'Organizzazione dovrà disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica relative a un definito periodo di tempo di riferimento. In merito alla verifica iniziale l'Organizzazione dovrà concordare con Kiwa Italia tale periodo di tempo, che dipenderà dai cicli di produzione e dalla tipologia di prodotto oggetto di verifica, ma che normalmente non potrà essere inferiore a 3 mesi.

La documentazione necessaria a dimostrare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, deve essere disponibile presso l'Organizzazione fintanto che il prodotto è in commercio.

La verifica è condotta presso l'unità o le unità produttive e prevede la verifica diretta del layout e dei processi che afferiscono ai prodotti realizzati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, nonché dell'identificazione univoca dei prodotti, comprese denominazioni tecniche e nomi commerciali associati.

Ai fini dell'identificazione dei materiali provenienti da processi di demolizione e/o industriali "post-consumer", 1gestione della tracciabilità dei materiali in ingresso e il controllo dei loro requisiti in accettazione, la gestione delle aree di stoccaggio e le modalità di movimentazione.

Vengono quindi verificate le procedure documentate che specifichino come l'Organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, l'attuazione dell'autocontrollo del processo di produzione e la gestione di eventuali non conformità e azioni correttive in processo e per il prodotto finito.

In aggiunta ai controlli previsti, Kiwa Italia accerta la coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato, quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto finito. Tale attività ha il seguente duplice scopo:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione oggetto delle precedenti verifiche del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione, e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti da parte di Kiwa Italia;
- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione.

L'attività di verifica da parte di Kiwa Italia indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica. Kiwa Italia valuta l'eventuale necessità di aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica. In occasione degli audit di sorveglianza sarà verificato il 100% dei prodotti oggetto di modifica.

Al termine della verifica, il Gruppo di Valutazione lascia una copia del rapporto di audit al cliente, che lo sottoscrive.

Il rapporto viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di Kiwa Italia, per la successiva delibera o meno di certificazione.

A fronte delle eventuali Non Conformità riscontrate, l'Organizzazione deve inviare a Kiwa Italia, sull'apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità. Inoltre, prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le eventuali non conformità maggiori, secondo le modalità di valutazione stabilite da Kiwa Italia (audit presso il Cliente

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 8 di 13



e/o audit attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dall'ultimo giorno di audit, in caso contrario scaduti i 6 mesi, si renderà necessario ripartire con un nuovo iter di certificazione.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle correzioni e azioni correttive riferite a non conformità minori viene effettuata da Kiwa Italia in occasione dell'Audit di sorveglianza periodico successivo.

5.7 Decisione di certificazione

Kiwa Italia esamina la documentazione di audit prodotta dal RGA e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di Conformità.

In caso di rilascio del certificato, Kiwa Italia invia una comunicazione, con allegato il certificato e comprensiva delle eventuali richieste scaturite in fase di Decisione di Certificazione.

In caso di diniego del certificato, Kiwa Italia invierà comunicazione all'Organizzazione, che riporterà quanto stabilito in fase di Decisione di Certificazione e le relative azioni conseguenti.

Se la decisione finale differisce da quanto proposto dal RGA, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Organizzazione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato da parte dell'Organizzazione, devono essere inviate a Kiwa Italia in forma scritta e prima della successiva attività di verifica utile.

L'elenco dei certificati coperti da accreditamento viene fornito anche all'Organismo di accreditamento secondo frequenze e modalità stabilite dall'ente di accreditamento stesso.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima riemissione.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

6 MANTENIMENTO – SORVEGLIANZE PERIODICHE - RINNOVO

6.1 Pianificazione audit

La verifica di sorveglianza periodica, previsto annualmente, da intendersi 12 mesi dall'audit precedente, deve essere eseguito presso l'unità produttiva ed (eventualmente) il sito di recupero dei rifiuti, se tale operazione è svolta direttamente dall'Organizzazione.

6.2 Audit sorveglianza

La verifica di sorveglianza seguirà le stesse modalità definite dai $\$\$ 5.4 \div 5.7$.

Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Organizzazione, deve essere comunicato a Kiwa Italia almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturato il 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

Nel corso delle verifiche di sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nei precedenti audit, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine della verifica di sorveglianza, il Gruppo di Valutazione Kiwa Italia lascia una copia del rapporto dell'audit al cliente, che la sottoscrive.

Il rapporto si intenderà confermato da Kiwa Italia se entro 60 giorni di calendario non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione. Di contro, se a seguito di analisi interna, Kiwa Italia dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione apportata e indicazioni in merito alle successive azioni.

In caso di Non Conformità, l'Organizzazione deve inviare a Kiwa Italia, entro 20 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione. Kiwa Italia valuta le correzioni e le azioni correttive proposte e ne dà comunicazione, in forma scritta, all'Organizzazione.

Per le NC maggiori l'Organizzazione deve attivare tempestivamente delle azioni, approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit che dovranno essere implementate entro un tempo massimo di 2 mesi, prima di immettere

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 9 di 13



nuovamente sul mercato dei prodotti oggetto del rilievo prevedendo un eventuale richiamo di quelli già distribuiti. Eventuali richieste di proroga motivate per i tempi di implementazione dovranno essere approvate da Kiwa Italia.

Nel caso di Non conformità maggiori Kiwa Italia comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti: audit supplementare presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali. Tale audit deve essere effettuato al massimo entro 3 mesi dal precedente (Kiwa Italia potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e numero delle non conformità verbalizzate).

In caso di esito negativo dell'audit supplementare o di superamento del periodo sopraindicato, l'Organizzazione sarà sottoposta al provvedimento di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca della certificazione, come indicato nel § 10 del presente Regolamento.

In caso di NC Maggiori numerose o che evidenziano una sostanziale difformità del prodotto dai requisiti per la certificazione, Kiwa Italia può stabilire un provvedimento immediato di sospensione o revoca della certificazione.

L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Organizzazione.

6.3 Rinnovo

Prima della scadenza del terzo anno di validità, il certificato è soggetto a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale.

La visita sarà eseguita con congruo anticipo in modo da poter rinnovare la certificazione prima della scadenza.

La verifica di rinnovo andrà caratteristiche e contenuti analoghi a quelli indicati per la verifica iniziale di certificazione.

Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza del certificato, Kiwa Italia deciderà per la sospensione della certificazione o, nei casi più gravi, per la revoca della certificazione (cfr. § 8).

In caso di esito positivo dell'audit di rinnovo, si potrà procedere con il successivo rinnovo del certificato; mentre in caso di esito negativo, il certificato non sarà rinnovato e all'Organizzazione sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda riattivare la certificazione, occorrerà iniziare un nuovo iter di certificazione, come descritto ai paragrafi precedenti del presente Regolamento.

Il rinvio di un Audit di rinnovo già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Organizzazione, deve essere comunicato a Kiwa Italia almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturata una penale pari al 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

L'effettuazione dell'Audit di rinnovo è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Organizzazione.

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità del certificato di conformità.

7 AUDIT SUPPLEMENTARI

Kiwa Italia si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Organizzazione, di effettuare audit e/o prove addizionali relative al prodotto certificato, per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o per richieste emerse in fase di Decisione di Certificazione.

Tali Audit supplementari, a carico dell'Organizzazione, non sostituiscono e non modificano l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

8 MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

8.1 Estensione della certificazione

Qualora l'Organizzazione chieda un'estensione della certificazione in essere, Kiwa Italia emetterà un'offerta specifica e verrà seguito lo stesso iter descritto al § 5 per l'offerta di prima certificazione.

8.2 Modifiche apportate dall'Organizzazione

L'Organizzazione deve informare Kiwa Italia dei cambiamenti che sono (o possono essere) direttamente connessi

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 10 di 13



con la qualità dei suoi prodotti (tali cambiamenti possono riguardare ad esempio variazione della ricetta compositiva del prodotto o nelle specifiche in genere del prodotto, nei processi produttivi o di approvvigionamento, ecc.).

A fronte di tali modifiche Kiwa Italia valuterà le azioni conseguenti.

8.3 Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione

Vale quanto indicato nel Regolamento Kiwa per la Certificazione.

9 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

9.1 Uso Marchio certificazione e loghi

L'utilizzo del logo Kiwa è facoltativo; tuttavia, qualora l'Organizzazione desideri avvalersi di tale facoltà, il presente regolamento è vincolante.

Nell'utilizzo del marchio di certificazione il cliente deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel "Regolamento Kiwa per la Certificazione" e nel Regolamento per l'uso del marchio a cui si rimanda (www.kiwa.it).

10 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta per le motivazioni indicate nel Regolamento Kiwa per la Certificazione o su richiesta del cliente.

In caso di riduzione o di revoca, l'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a Kiwa Italia le giacenze di prodotto con il marchio Kiwa Italia e attendere disposizioni in merito.

Kiwa Italia si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione:

- La possibilità di richiedere al Cliente il richiamo dei prodotti già immessi sul mercato (compresi quelli giacenti in magazzino);
- Se concedere al Cliente di proseguire con l'immissione in commercio dei prodotti già realizzati alla data della sospensione/revoca/riduzione.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Italia) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia, del marchio UNI e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni con prodotto certificato.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Italia per il ripristino della certificazione sospesa la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità relative alla certificazione riferita al nuovo campo di applicazione ridotto.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia e del marchio UNI e viene cancellata dagli elenchi delle Organizzazioni con prodotti certificati.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Italia.

Kiwa Italia si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento (per certificazione coperta da accreditamento) e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 11 di 13



11 PUBBLICITÀ

L'Organizzazione, una volta ottenuto il Certificato di Conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia. In ogni caso l'Organizzazione Cliente deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli alla certificazione ottenuta con riferimento ai prodotti oggetto della certificazione.

12 RECLAMI E RICORSI

12.1 Reclami

L'Organizzazione può presentare un reclamo documentato a Kiwa Italia, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di verifica con Kiwa Italia.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'erogazione del servizio, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte del personale Kiwa.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare la parte reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con la parte reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

12.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di Non Conformità), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

13 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

Per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenziato e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

14 MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 12 di 13

RG 01 RRS

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA UNI/PdR 88



L'Organizzazione, che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.

rev. 3 del 2025-11-19 Pag. 13 di 13